

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 settembre 2017, n. T00163

Istituzione del Monumento Naturale Pyrgi, ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale Pyrgi, ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio, all'Ambiente e ai Rifiuti;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 6, che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione e alla valorizzazione;

VISTO inoltre l'articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le previsioni del Piano Territoriale Paesistico vigente relativamente alle aree e ai beni oggetto di tutela, gli studi e le indicazioni di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione, nonché le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;

CONSIDERATO che nello Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 29 settembre 1992, n. 8098 e del 29 dicembre 1993, n. 11746, l'area di Pyrgi è stata individuata all'interno delle aree protette di interesse provinciale;

VISTO l'articolo 46 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che stabilisce che lo Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 29 dicembre 1993, n. 11746, si configura quale strumento di natura programmatica di indirizzo per l'istituzione di aree naturali protette;

CONSIDERATO che nel Comune di Santa Marinella (Città Metropolitana di Roma Capitale) è presente un'area di rilevante interesse naturalistico e storico-archeologico, con superficie pari a 67,65 Ha;

CONSIDERATO che l'area, caratterizzata da un ambiente costiero di matrice sabbiosa di notevole valore naturalistico, storico e paesaggistico, include habitat con associazioni vegetazionali molto rare nel Lazio costiero, quali dune costiere, prati salmastri, praterie retrodunali a persistente presenza di piante erbacee alofitiche;

VISTA la richiesta pervenuta in data 31 luglio 2007 con la quale l'Associazione Legambiente Lazio ha chiesto l'istituzione del Monumento Naturale "Sabbie Nere di Pyrgi", nel Comune di Santa Marinella (RM), ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTA la relazione tecnico-scientifica 6 maggio 2015, prot. 852, inoltrata dal Direttore della Riserva Naturale Macchiatonda di integrazione al quadro conoscitivo dei valori naturalistici, nonché storico-ambientali;

CONSIDERATO che l'area proposta come Monumento Naturale presenta una continuità naturalistica con gli ecosistemi delle aree limitrofe rappresentate dalla Riserva Naturale di Macchiatonda e dai S.I.C. IT 6000007 - "Fondali antistanti Santa Marinella" e IT 6000008 - "Secche di Macchiatonda";

CONSIDERATO che le presenze botaniche caratterizzanti l'area sono rappresentate da frammenti di vegetazione pioniera a composizione psammofila di notevole interesse naturalistico, tra cui si rinvencono esemplari di *Pancratium maritimum*, *Anthemis maritima*, *Eryngium maritimum* e *Salsola kali*; mentre sul limite della strada di accesso al castello insiste una siepe di *Vitex agnus castus* essenza arbustiva legata agli ambienti umidi, di notevole interesse botanico per la rarità in ambito regionale e per il valore testimoniale degli usi della specie nella farmacopea medievale;

CONSIDERATO che è stata rilevata la presenza di specie di rilievo, inserite nella Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

CONSIDERATO che tra le specie vegetazionali sono presenti, altresì, *Juncus maritimus* e *Puccinellia festuciformis*, inserite nell'habitat di interesse comunitario "1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)" della Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che l'area rientra nel corridoio utilizzato da specie ornitiche migratorie e stanziali che frequentano gli ambiti litorali e le zone umide relitto presenti nel settore costiero e che la tutela di questa porzione costituisce un rafforzamento della rete ecologica tirrenica;

VISTI gli artt. 134 e 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., che sottopongono a vincolo paesaggistico gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge, quali i territori costieri, nonché gli ulteriori immobili e aree specificamente individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici, quali i beni identitari archeologici e storici lineari e relativa fascia di rispetto (la Via Aurelia) e le aree agricole identitarie, ovvero la Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo, testimonianza e permanenza di particolari periodi storici (Piana di Furbara e Santa Severa);

CONSIDERATO che nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 e Deliberazione Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1025, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., l'area oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale è individuata in gran parte come area tutelata ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) e dell'art. 142 comma 1 lettere a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale sopra citato, l'area proposta come Monumento Naturale viene sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 136 co. 1 lettere c) e d) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il territorio di Pyrgi è altresì caratterizzato dalla presenza di un'area di rilevante valore archeologico e paesaggistico, all'interno della quale è stato individuato il complesso culturale etrusco celebre nel mondo mediterraneo del IV-V sec. a.C., composto dai santuari A e B oggetto di indagini sistematiche da parte della Cattedra di Etruscologia dell'università di Roma 1 La Sapienza; sito la cui importanza è stata sottolineata dal rinvenimento, tra gli altri, nella fondazione del tempio B delle celebri lamine d'oro iscritte (due in etrusco e una in fenicio) che hanno rappresentato documenti di eccezionale rilevanza per l'interpretazione della lingua etrusca.

CONSIDERATO che il territorio interessato dall'istituzione del Monumento Naturale è oggetto di attività di scavo finalizzate alla documentazione e allo studio del patrimonio storico-archeologico lungo la costa pyrgense e cerite, con specifico riferimento all'antico porto di Pyrgi - Santa Severa, e quindi alla ricostruzione dei paesaggi costieri e degli apprestamenti portuali di epoca etrusca, romana e medievale; territorio costiero che, come noto in letteratura, presenta evidenti tracce in continuità delle preesistenze protostoriche, etrusche e romane, come nel caso documentato della vicina Riserva Regionale Naturale di Macchiatonda;

CONSIDERATO che attiguo all'area proposta come Monumento Naturale si trova il Castello di Santa Severa, di proprietà regionale, che costituisce un importante patrimonio storico-artistico e culturale, negli ultimi anni oggetto di importanti interventi di restauro e valorizzazione da parte della Regione Lazio finalizzati al potenziamento della fruizione e delle attività di valore culturale e turistico, e che lo stesso castello si imposta sul perimetro della colonia romana di cui sono ben leggibili le mura perimetrali in opera poligonale, che i recenti scavi interni hanno permesso di indagare;

CONSIDERATO quindi, che l'area di Pyrgi presenta elementi di pregio naturalistico e storico-archeologico che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione di caratteri paesaggistici e ambientali peculiari, e che lo stesso colpo d'occhio del castello emergente sull'area pianiziale costiera costituisce di per sé un elemento di assoluta rilevanza nella percezione e nella caratterizzazione dell'immagine del litorale conservato a livello regionale;

CONSIDERATO che con nota del 18 febbraio 2008, prot. ASS.RE/566, l'Assessorato all'Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli ha convocato un incontro tecnico per il giorno 22 febbraio 2008 con le Autorità territorialmente competenti, al fine di avviare il procedimento di istituzione del Monumento Naturale Pyrgi;

PRESO ATTO che sono stati svolti alcuni incontri tecnici, con le Autorità territorialmente competenti, per dare seguito all'istituzione del Monumento Naturale Pyrgi e che nel corso dei quali si sono recepiti i pareri favorevoli:

- Comune di Santa Marinella in data 28 marzo 2008, di cui all'invito 13 marzo 2008, prot. 858/ASS.RE,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale in data 5 agosto 2008, di cui all'invito 10 giugno 2008, prot. 1975 ASS.RE e 21 luglio 2008 prot. ASS.RE 2505,
- Comune di Santa Marinella in data 3 febbraio 2009, ribadisce il parere favorevole all'istituzione;

CONSIDERATO che durante l'incontro tecnico svolto in data 7 maggio 2015, di cui all'invito 28 aprile 2015, prot. 233055, è stata dichiarata conclusa la fase concertativa con gli Enti territorialmente competenti e si è stabilito di procedere all'istituzione del Monumento Naturale;

RITENUTO che per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, le specie suddette costituiscono habitat naturale, per cui si ritiene necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

RITENUTO che per la valorizzazione dei beni storico-archeologici, l'istituzione del Monumento Naturale Pyrgi costituisce un valido strumento di gestione e di pianificazione territoriale, oltre che di salvaguardia e di recupero della memoria storica;

CONSIDERATO che sono attualmente in corso interventi di riqualificazione e valorizzazione del complesso storico-monumentale del Castello di Santa Severa e delle relative pertinenze;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, la cui gestione è affidata alla Regione Lazio che si avvale a tale scopo del proprio personale in servizio presso la Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda;

CONSIDERATO che, ultimati gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del complesso storico-monumentale del Castello di Santa Severa e delle relative pertinenze, potrà essere valutato l'ampliamento del Monumento Naturale Pyrgi, ad altre aree attualmente interessate da tali citati interventi;

VISTA la cartografia su base CTR - elaborazione anno 2002 in scala 1:5.000, allegata al presente Decreto come parte integrante (Allegato A), predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di istituzione di Monumenti Naturali;

VISTA inoltre, la cartografia su base catastale in scala 1:5.000, allegata al presente Decreto (Allegato B), predisposta a titolo indicativo dalla Direzione regionale competente in materia di istituzione di Monumenti Naturali;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicazione degli atti amministrativi relativi alla pianificazione territoriale, la Direzione Ambiente e Sistemi Naturali - Area Tutela e Valorizzazione della Geodiversità e dei Paesaggi Naturali con nota 15 maggio 2017, prot. 245191 ha chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Santa Marinella di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale in parola, allegando la proposta di Decreto 21 aprile 2017, n. 7204, comprensiva di relazione tecnico-scientifica e di allegato cartografico che individua il perimetro del Monumento Naturale proposto;

CONSIDERATO che la proposta di Decreto 21 aprile 2017, n. 7204 è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di recepire eventuali osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di contributo da parte della cittadinanza, presso gli albi pretori della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Santa Marinella;

VISTE le note in risposta all'Avviso di pubblicazione, sui rispettivi Albi Pretori, della proposta di

Decreto 21 aprile 2017, n. 7204, da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, di cui alla nota 10 luglio 2017, prot. n. 351328 e da parte del Comune di Santa Marinella, di cui alla nota 05 luglio 2017, prot. n. 342721, che hanno entrambi dato esito negativo per ciò che concerne le eventuali osservazioni al Decreto;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta n. 69 del 14 settembre 2017;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e ss.mm.ii., è istituito il Monumento Naturale Pyrgi, nel territorio del Comune di Santa Marinella (Città Metropolitana di Roma Capitale), di estensione pari a 67,65 Ha, individuato nella cartografia su base CTR - elaborazione anno 2002 in scala 1:5.000, allegata al presente Decreto come parte integrante (Allegato A).

2. All'interno del Monumento Naturale Pyrgi sono vietati:


- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, fatte salve eventuali deroghe per catture autorizzate per motivi di studio e ricerca, nel rispetto della vigente normativa;
- l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa; è fatta salva la raccolta di funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della normativa vigente, nonché la manutenzione del verde di pertinenza stradale autorizzata dall'Ente di Gestione;
- l'introduzione in ambiente naturale di specie alloctone che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dell'8 agosto 1999, n. 350;
- la raccolta e il danneggiamento dei reperti storico-archeologici;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, ad esclusione dei mezzi di servizio, di soccorso, per le attività di ricerca archeologica e per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, nonché degli autoveicoli e delle autovetture dei residenti; apposite aree per la sosta e il parcheggio, a servizio del flusso turistico, saranno individuate dall'Ente di Gestione;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- la realizzazione di opere che comportino inquinamento delle acque marine;
- la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia; sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio sugli immobili esistenti che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in particolare la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat;
- l'apertura o l'ampliamento di cave e discariche.

3. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., al Monumento Naturale Pyrgi si applicano le prescrizioni dettate dal presente Decreto di cui al punto 2, nonché *“le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 4. Ai monumenti naturali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 28”*.
4. Per la salvaguardia del litorale, sono consentiti e agevolati dall'Ente di Gestione gli interventi finalizzati al ripristino e alla rinaturalizzazione degli ambienti dunali.
5. Per la circolazione di imbarcazioni a motore e per la balneazione, rimangono vigenti le disposizioni indicate dalla normativa in materia.
6. Per i beni storico-archeologici e culturali ricadenti nell'area del Monumento Naturale, sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio e la Regione Lazio le indagini, gli scavi e le azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti.
7. La gestione del Monumento Naturale è affidata alla Regione Lazio che si avvale a tale scopo del proprio personale in servizio presso la Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda e che provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali.
8. L'Ente di Gestione provvederà a promuovere iniziative di interesse collettivo volte a valorizzare e conservare il territorio del Monumento Naturale.
9. La gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, dovrà essere indirizzata secondo criteri di eco-sostenibilità e selvicoltura naturalistica.
10. L'Ente di Gestione provvede a notificare il presente Decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



 REGIONE LAZIO Assessorato ai Rapporti con il Consiglio, all'Ambiente e ai Rifiuti
Direzione Ambiente e Sistemi Naturali
Monumento Naturale Pyrgi
 Provincia
Scala 1:6000
Allegato A

